

Rivista N°: 3/2021  
DATA PUBBLICAZIONE: 07/09/2021

AUTORE: Roberto Nania\*

## DAL POTERE COSTITUENTE ALLA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE: ALCUNE NOTE SULLE TRASFORMAZIONI DEL PARADIGMA DELLA “CORRISPONDENZA”\*\*

*Sommario: 1. Potere costituente e legittimazione della costituzione nella modernità: il paradigma della corrispondenza ai bisogni della società. - 2. Costituzione e democrazia nel riparto dell'onere di corrispondenza. - 3. La validità della costituzione tra forza normativa ed esigenze riformatrici.*

### 1. Potere costituente e legittimazione della costituzione nella modernità: il paradigma della corrispondenza ai bisogni della società

Il postulato che la validità della costituzione sia irriducibile ad un dato esclusivamente testuale o normativo<sup>1</sup>, dovendo trovare riscontro nella sua capacità di rappresentazione delle necessità e degli orientamenti della collettività, deve farsi risalire, come si sa, alla formulazione tardo settecentesca della nozione di potere costituente del popolo. Difatti, l'assegnazione al popolo della titolarità del potere fondativo dell'organizzazione sociale vale a configurare l'onere di radicamento della costituzione sul terreno sostanziale e di adeguatezza rispetto alla realtà. Il che marca la discontinuità del costituzionalismo in senso moderno rispetto agli assetti la cui fonte di validità rinviava all'imperscrutabile ed indiscusso titolo di legittimità vantato da un potere di comando applicato ad una realtà sociale ancora priva di autonoma coscienza di sé e delle sue potenzialità di affermazione.

---

\* Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Roma “La Sapienza”.

\*\* Il contributo è destinato alla raccolta di scritti in onore del Prof. Fulco Lanchester.

<sup>1</sup> Nel solco di questo postulato concisamente richiamato, condiviso con varietà di declinazioni da ampia parte della dottrina giuspubblicistica, si muove la riflessione svolta da Fulco Lanchester, in particolare nel volume dal titolo “*La Costituzione tra elasticità e rottura*”, Giuffrè Editore, Milano 2011, e da tale contributo dell'Illustre Collega ed Amico originano le presenti note, specialmente dove, con riferimento alla nostra costituzione, viene circostanziato persino “il rischio del suo snervamento ed il pericolo che si giunga ad un punto di rottura della stessa”, mettendo altresì in guardia dalla rassicurante ipotesi che l'unificazione europea possa di per sé assorbire gli odierni fattori di rischio (pp.183-184).

E' da aggiungere che, come comprovato in sede storica dall'evento trasformativo guidato dal "terzo stato", le indistinte spinte emancipative riescono a trasferirsi dal terreno puramente fattuale alla dimensione concettuale del sieyesiano potere costituente grazie all'emergere di soggettività politico sociali che si dimostrano le più idonee a svilupparne e razionalizzarne in chiave riflessiva la domanda innovativa sotto la forma dell'interesse generale: per cui i principi fondamentali del nuovo ordine instaurato vengono trasferiti nella testualità dichiarativa della costituzione allo scopo di renderli politicamente e legalmente efficaci.

Da questa angolazione, l'idea della continuità del potere costituente del popolo - come attestato dall'antico richiamo della costituzione girondina assieme a quella del 1793 ai diritti costituenti nel corso delle sequenze generazionali - non rappresenta soltanto un eccesso di consequenzialità del pensiero dell'epoca rivoluzionaria, come solitamente viene osservato. Si tratterà bensì agli occhi del postero di un "equivoco", nel senso di una ancora difettosa consapevolezza della differenza che corre tra il potere fondativo del popolo la cui natura fattuale esorbita dai confini di una qualunque disciplina legale e la sovranità popolare quale si esprime mediante gli appositi istituti intesi a concretizzarne l'incidenza nell'ambito delle procedure decisionali costituzionalmente prefigurate.<sup>2</sup> Eppure, l'idea del potere costituente come potere mai concluso nelle sue potenzialità di esercizio sta a confermare che la legittimazione della costituzione è appunto rimessa alla effettiva tenuta del rapporto di corrispondenza con i bisogni concreti della società: ciò al punto da costringere la stessa costituzione ad incorporare in un'apposita clausola di insopprimibilità quel potere fondativo e quella verifica di corrispondenza cui resta necessariamente legata la sua speranza di sopravvivenza. Si può dire pertanto che nella teorica classica del potere costituente si condensa con tutte le sue implicazioni il dato innovativo che è rappresentato dalla esistenza politicamente decisiva della società e dalla sua volontà di assumere, come in molti hanno osservato, un ruolo finalmente attivo nella storia della convivenza collettiva.

La risalente concettualizzazione appena richiamata - al di là delle successive deformazioni che ne hanno sovvertito la vocazione democratica enfatizzandone la componente romantico/spontaneista - ha lasciato la sua impronta sul concetto di costituzione ed è alla base delle letture di tipo "realista" che hanno trovato nella elaborazione sulla "costituzione materiale" l'esito scientifico più consapevole e strutturato.

Vero è che tale riflessione, al tempo della sua originaria formulazione, è stata per così dire drammaticamente agevolata da noi dalla evidenza della sostituzione fattuale dello statuto di impronta liberale con l'autoritarismo del partito unico: una vicenda dunque che, come aveva intuito Costantino Mortati, sarebbe stato riduttivo ricondurre sotto la specie delle inadeguatezze difensive della flessibilità costituzionale. A fronte di trasformazioni di simile entità sostanziale volte a realizzare costrittivamente la compattezza ideologica della società allo scopo di farle esprimere una valenza "non puramente esistenziale, ma deontologica", ne risultava in

---

<sup>2</sup> Per la formulazione di questo motivo critico, MORTATI C., *La costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano*, ora in *Raccolta di scritti*, I, Giuffrè Editore, Milano 1972, pp.68-69, anche per il riferimento alle dichiarazioni costituzionali che espressamente riconducono alla volontà del popolo la nascita della costituzione, ma al cui esito vi è sempre la creazione di un "apparato coattivo" che di per sé relativizzerebbe il significato della enunciazione (p.67).

definitiva accantonata la stessa questione della sua proiezione in un apposito documento formale.<sup>3</sup>

Ma, come ampiamente riconosciuto, è rimasta la crucialità della ricostruzione mortatiana anche all'avvio dell'esperienza repubblicana nella parte in cui ha gettato piena luce sull'innesto nel tema costituente del protagonismo della pluralità dei partiti a base di massa, ossia del fattore che - pur nel contesto della polarizzazione ideologica del secondo dopoguerra - si è incaricato di organizzare le diverse idealità ed interessi presenti nella società, così candidandosi a governare anche pro futuro lo spazio di congiunzione tra la costituzione in senso formale e la base reale che ne sostiene la validità.<sup>4</sup>

Ed in effetti, la nostra stagione costituente esemplifica la fondatezza di questa impostazione, traendo la costituzione repubblicana la legittimazione originaria dalla diretta scelta popolare a favore della democrazia repubblicana nonché dal concorso delle forze politiche rappresentative, non escluse quelle minoritarie, che hanno saputo ricomporre le loro diverse aspettative in un quadro comunque condiviso di principi e di regole costituzionali. Quali che siano stati ipotetici vincoli esterni o calcoli tattici, in tal modo si è configurato il tipo di processo costituente che, saldando tra loro costituzione materiale e costituzione formale, ha dimostrato la capacità di interpretare i bisogni ed i sentimenti collettivi muovendo dal rigetto della pregressa vicenda autoritaria e dai principi di libertà, eguaglianza e benessere dei cittadini che avrebbero dovuto orientare la ricostruzione e lo sviluppo futuro della vita associata.

Va non di meno osservato subito che tale constatazione non comporta, come talvolta si ipotizza, che la (o il grado di) validità della costituzione resti legata in modo pressoché indissolubile alla sorte dei partiti che allora si riconobbero nel "patto costituente", fino a concludere che la loro scomparsa determinerebbe fatalmente il declino di un pregresso e più consistente status costituzionale; senza nulla togliere al merito che va riconosciuto per questo lasciato ai padri costituenti, resta certo che il potere fondativo è irriducibile alle contingenti soggettività che l'hanno esercitato. Non sarebbe dunque convincente una versione così statica e cristallizzata del nesso mortatiano tra il dato formale e il dato dell'effettività, tanto più per una costituzione che col tempo, come non poteva non essere nei voti di chi l'ha generata, ha visto i suoi valori largamente radicarsi nella cultura generale anche oltre l'intermediazione partitica.

---

<sup>3</sup> Cfr. MORTATI C., *La costituzione in senso materiale*, rist.inalt., Giuffrè Editore, Milano 1998, p.75, e p.73, dove viene svolta la tesi - ovviamente da inquadrare nei termini di cui nel testo - della simmetria logica tra unicità di un partito politico dominante e univocità del principio che deve reggere la forma politica.

<sup>4</sup> Cfr. MORTATI C., *La costituente*, cit., pp.84-85, in ordine al ruolo dei partiti in quanto "portatori di determinate concezioni politiche generali intorno a cui intendono raggruppare i cittadini", benché piuttosto indeterminato risulti il profilo polemico che vi è sotteso nei confronti di un "atomismo individualistico" che impedirebbe di "intendere gli interessi collettivi, di formare ed esprimere una volontà unitaria"; sul punto, cfr. anche ID, *Commento all'art. 1 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G.Branca, Zanichelli, Bologna 1975, pp.21 ss., specie p.35, accentuando la funzione dei partiti di tramite tra la volontà popolare e quella dello Stato apparato, pur dissentendo esplicitamente "alla stregua del reale funzionamento delle istituzioni" dalla tesi crisafulliana che avrebbe considerato "l'apparato statale un mero strumento tecnico della sovranità popolare" (nota 1 di p. 37); ancora ID, *Costituzione (dottrine generali e costituzione della repubblica italiana)*, *Enc.dir.*, XI, Giuffrè 1962, pp-139 ss., spec. p. 214 ss, dove tuttavia si paventa una sorta di "neo-feudalesimo", quale conseguenza della contraddizione tra la rappresentanza di tipo settoriale privilegiata dalle formazioni partitiche e l'esigenza di sistema di riportare ad unità gli interessi sociali (p.222).

## 2. Costituzione e democrazia nel riparto dell'onere di corrispondenza

Per riprendere il punto, è da dire che nel tragitto del costituzionalismo l'incombenza radicalmente trasformativa del potere costituente non può che recedere di fronte all'esigenza di stabilizzazione dei criteri di organizzazione dei rapporti sociali e di razionalizzazione dei processi di cambiamento dei bisogni e degli orientamenti collettivi. Su questo sfondo, come efficacemente sintetizzato da Konrad Hesse<sup>5</sup>, l'affermazione del canone della superiorità della costituzione assolve principalmente ad un duplice compito: il primo, quello di trasferire anche sul più elevato terreno dei postulati fondamentali della convivenza, per quanto ampiamente perfezionati ed aggiornati rispetto all'epoca liberale, le prestazioni di stabilità e di sicurezza che erano affidate allo Stato di diritto; il secondo, quello di ricondurre in ogni caso le espressioni della mutevolezza storica nell'ambito delle variazioni di una medesima identità costituzionale, assunte anzi come necessarie per suffragarne la capacità di attraversamento di un tempo a venire incognito ed indeterminato.

Muovendo da qui, si riesce forse a spiegare perché sia possibile sfidare l'apparente contraddizione di non menzionare il potere costituente del popolo come fonte produttiva della costituzione, nonostante il fondamento della sua progettazione riposi nella sovranità popolare, come si trae dall'art.1, secondo comma, della nostra costituzione: per quanto operi, come si diceva, l'acquisizione tecnica dei limiti connotati alla regolamentazione giuridico costituzionale, resta vero che l'assenza di una siffatta dichiarazione - fosse anche puramente simbolica o magari preordinata a pretendere di disciplinarne le modalità di esercizio (come nel caso comparativo della previsione della revisione totale della costituzione) - sta a comprovare quanto l'idea di un potere costituente pensato come immancabilmente presente e potenzialmente attivo sia divenuta estranea al disegno di stabilizzazione che è insito nel concetto stesso di superiorità costituzionale.

Questo non significa che la questione della congruità rispetto ai tempi venga definitivamente accantonata: la previsione di apposite procedure per la revisione/integrazione del testo costituzionale – senza nulla togliere ovviamente alla sua finalità di garanzia della rigidità - sta a dimostrare che la costituzione non intende comunque sottrarsi al confronto con la prova storica di resistenza; al contrario, viene rimesso al legislatore costituzionale il compito di governare all'occorrenza il cambiamento in vista del ripristino di una validità del disegno costituzionale che - almeno nelle parti che risultino nella disponibilità del potere di revisione - possa evidenziare un'esigenza di rinnovamento. Basti rammentare le lineari considerazioni che si leggono nella relazione di Meuccio Ruini al progetto di costituzione in senso avversativo rispetto alle proposte di ulteriore aggravamento della tecnica di revisione: "se la costituzione deve essere rigida, una troppo macchinosa e complicata procedura di revisione ostacolerebbe il cammino a un completamento dell'edificio costituzionale; che vogliamo sia nelle sue grandi mura definitivo e abbia vita di secoli; ma potrà essere necessario rimettervi le mani, negli sviluppi, non ancor esattamente prevedibili, dei sistemi costituzionali".

---

<sup>5</sup> Adesso consultabile in *L'Unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse*, a cura di A. Di Martino e G. Repetto, Editoriale scientifica, Napoli 2014, spec. pp.78-80.

Ma oltre alla possibilità di modifiche espresse dello stesso testo costituzionale, su questo sfondo assume rilievo ricostruttivo la pienezza della saldatura realizzatasi tra costituzionalismo e metodologia democratica, officializzata ancora una volta dalla prima dichiarazione della nostra costituzione in ordine alla conformazione democratica della repubblica. Si tratta della compenetrazione tra la costituzione ed un sistema di governo della comunità che è inteso a realizzare, specie (ma non esclusivamente) nelle forme delle libertà associative/comunicative e dei diritti politici, la ratio della più estesa opportunità di trasferimento a livello giuridico istituzionale delle tendenze collettive che si muovono nella dimensione dell'attualità. Il che significa che quell'onere costituzionale di lettura, comprensione e razionalizzazione normativa di cui si parlava all'inizio viene ad essere condiviso con il sistema democratico, mettendo capo ad una ripartizione di ruoli che, ferma restando la continuità della sollecitazione attuativa, consente alla costituzione di stendere la sua legittimazione sul tempo lungo di un'identità portatrice dei valori supremi e delle regole fondamentali della comunità.

Se vi fosse bisogno di un riscontro di carattere positivo, è sufficiente osservare, in via soltanto esemplificativa, che questa distinzione di compiti emerge dallo stesso testo costituzionale: in particolare laddove all'art.49 rimette ai partiti, o meglio auspicabilmente ai cittadini politicamente attivi, il concorso all'elaborazione di una "politica nazionale" che si misuri con le questioni della contemporaneità e con la sfida delle possibili soluzioni: una sfida destinata a sfociare, a seguito del confronto con la struttura organizzativa del corpo elettorale e con il principio di maggioranza, nell'attività rappresentativa delle Camere nonché nella effettualità realizzativa dell'indirizzo politico ed amministrativo di governo di cui all'art.95.<sup>6</sup> Nell'analoga prospettiva si colloca la previsione costituzionale di appositi istituti di democrazia diretta con speciale riguardo al referendum popolare dell'art.75, del quale, per quanto trattenuto nella sua tipologia, la stessa denominazione attesta la funzione di integrazione della democrazia rappresentativa in virtù dell'immediata opportunità espressiva delle aspettative sociali più avvertite.

Così declinato, può risultare non necessariamente condizionata da ascendenze schmittiane la visuale di chi ritiene di ravvisare in questi molteplici percorsi di espressione della volontà collettiva, ivi compreso il potere di revisione costituzionale, una sorta di prolungamento (ovvero di conversione) del potere costituente del popolo. In questa lettura, il potere costituente pur avendo assunto la decisione, in virtù di un atto di auto limitazione, di contenersi nei confini dell'ordinamento costituito, non rinunzierebbe tuttavia a far valere, attraverso le modalità istituzionalizzate, quella sua posizione originaria; in definitiva, si vorrebbe suggerire che il passaggio dal potere costituente alla sovranità costituzionalizzata andrebbe visto non in termini di

---

<sup>6</sup> Su questa scala ermeneutica, MORTATI C, *La Costituente*, op. loc. cit.; ma in ordine al punto cfr. RIDOLA P., *Partiti politici*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Giuffrè editore, Milano 1982, pp.99 ss., per la dimostrazione che anche "programma dei partiti di governo e indirizzo politico rappresentano entità concettualmente distinte", dovendo la politica generale del Governo adottare comunque "una visione globale degli interessi della comunità statale" (pp.102-103).

cesura, bensì di riaffermazione nell'assetto liberal-democratico della capacità popolare di unificazione e autodeterminazione in merito alle vicende di interesse generale.<sup>7</sup>

D'altra parte, se si ritorna alla costituzione italiana non appare convincente argomentare che la nozione di popolo, in presenza delle articolazioni che sempre segnano la realtà dei rapporti sociali, possa rispecchiare niente di più che queste tensioni, quali che siano oggi gli inediti termini in cui si presentano, e voglia riportare in auge una fittizia immagine di compiuta omogeneità. Come è stato giustamente notato, la concretezza dell'approccio costituzionale, comprovato in particolare dall'art.3, secondo comma, si accompagna alla acquisizione di uno spirito di coesione che è il presupposto racchiuso nel richiamo all'unità nazionale<sup>8</sup>: un presupposto questo senz'altro perfettibile e sempre bisognoso di rafforzamento sulla scia della realizzazione dei valori costituzionali, ma che soprattutto sta a presidiare le ragioni di una rappresentazione compositiva e cooperativa delle esigenze essenziali della comunità.

### 3. La validità della costituzione tra forza normativa ed esigenze riformatrici

Dal punto di vista del modo di operare della costituzione, l'interazione con le istituzioni della democrazia, a prescindere dalla sua specifica declinazione sotto l'aspetto della configurazione della forma di governo, ha trovato molteplici modalità di concettualizzazione allo scopo di scongiurare l'insorgere di un eventuale antagonismo. Sempre in via esemplificativa, ci si può riferire a quella impostazione, oggi molto in uso da noi dopo la fase di accentuazione a fini attuativi della completezza prescrittiva della costituzione repubblicana, che ravvisa nella nozione terza (tra rigidità e flessibilità) della "elasticità" il modulo più idoneo a certificare la capacità della costituzione di accompagnare il susseguirsi delle vicende politico sociali: dove traspare l'esigenza di non comprometterne la legittimazione ove fosse percepita addirittura

---

<sup>7</sup> Cfr. BÖKENFÖRDE E. W., *Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale*, ora in *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Giuffrè, Milano 2006, pp.114 ss., spec. p. 125. Questa alternativa tra il potere costituente come soggetto attivo soltanto al momento di formazione della forma statale (con "trasferimento in via normale dei suoi poteri in virtù di delegazione ai poteri costituiti") e l'attribuzione all'ente sociale di una "funzione più ampia e continua" veniva già tematizzata da MORTATI C., *La costituzione in senso materiale*, cit. pp. 34-35. Sulla questione cfr. anche SCMHITT C., *Dottrina della costituzione*, trad.it, Giuffrè editore, Milano 1984, con la visione radicalizzata secondo la quale l'emanazione di una costituzione non può in ogni caso "esaurire, assorbire o consumare il potere costituente" (p.11). Nella dottrina italiana più recente, sul legame che intercorre tra il potere costituente e la sovranità popolare, nonché tra di esso la democrazia ed i diritti fondamentali, FROSINI T. E.; *Potere costituente e sovranità popolare*, in *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale*, a cura di F. Lanchester, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano/Fiori Assago 2017, pp.157-175.; nel senso che il popolo del potere costituente, una volta prodotte le sue regole giuridiche, diventa esclusivamente popolo "costituito-limitato", PINNA P., *IL popolo rappresentato*, G.Giappichelli Editore, Torino 2018, pp.57 ss., p. 64. Da altra prospettiva, in senso critico rispetto ad eccessi ricostruttivi orientati all'incombenza prescrittiva del potere costituente e della costituzione rispetto alla sfera dei poteri costituiti e del concreto dispiegamento del pluralismo politico sociale, anche sotto l'aspetto delle opzioni attuative che non risultino costituzionalmente dovute, ANGIOLINI V., *Costituente e costituito nell'Italia repubblicana*, CEDAM, Padova 1995, spec. pp.148-185. Sulla rinascita del potere costituente in Europa nelle due ondate costituzionali anti totalitarie della fine degli anni settanta e della fine degli anni ottanta, de VERGOTTINI G., *Le transizioni costituzionali*, il Mulino, Bologna 1998, in part. pp.157 ss

<sup>8</sup> Cfr. al riguardo, cfr. NOCILLA D., *Popolo (dir.cost.)*, in *Enc. Dir.*, XXXIV, Giuffrè, Milano 1985, pp.341 ss; spec. pp.370-378.

come impeditiva della naturale vitalità della sfera individuale e di quella politico sociale; la stessa teorica dei “principi supremi” si muove, ancorché specularmente, nella medesima prospettiva quando postula in ogni caso la sussistenza di principi invalicabili, non soltanto in termini ostativi rispetto al potere di revisione ma anche sotto l’aspetto della integralità della loro vocazione applicativa, quali che siano gli esiti della processualità democratica e quali che siano le proposte politiche che possano risultare periodicamente assentite da un alto tasso di consenso pubblico.

Va precisato che tutto ciò non comporta che l’idea di costituzione superiore si trovi a dover pagare il prezzo di una più o meno marcata separazione dal presente che la renderebbe pressoché inerte<sup>9</sup>: a meno di non accedere ad una sovraintepretazione dell’attuale missione costituzionale, la forza normativa della costituzione resta sempre assistita dall’effettività grazie alla sua applicazione nella sede del giudizio di costituzionalità, dove - all’occorrenza mediante le tecniche dell’interpretazione evolutiva, in particolari casi spinte fino a *rationes decidendi* orientate in senso sociologico - gli stessi principi costituzionali vengono nuovamente chiamati a surrogare le difficoltà di elaborazione del circuito democratico, contribuendo ad orientare la soluzione giuridica delle questioni generate dall’attualità.

Con l’ulteriore notazione che tanto più marcato risulta l’apporto applicativo considerando che esso viene chiamato ad operare sull’intero ventaglio dei diritti fondamentali, dalle libertà storicamente consolidate ai diritti successivamente codificati: e dunque, su di uno spettro assiologico, rafforzato anche dalle convergenze sovranazionali, la cui ampiezza sistematica è tale da poter contrastare efficacemente l’alea insita nella pendolarità delle tendenze d’opinione e dei conseguenti indirizzi politici maggioritari, ma assumendo anche una valenza costruttiva, specie sotto l’aspetto degli ineludibili obblighi di bilanciamento tra beni di rango costituzionale che ne derivano, in grado di trascendere le occasionali fattispecie giudiziarie e di dar luogo ad una versione non riduttiva del limite negativo che circoscrive la discrezionalità politico legislativa.

Resta però da osservare che, alla luce del disegno di stabilizzazione giuridica dei principi del costituzionalismo senza che venga respinta dal proprio orizzonte la dinamicità del reale, non è ingiustificata la preoccupazione che può sorgere quando divenga appannata l’immagine di un insieme di forme e soggetti che dovrebbe permettere alla sovranità popolare di alimentare il funzionamento del sistema politico istituzionale in vista di una ragionevole ricomposizione della molteplicità di interessi e di idee che segmentano il sistema sociale, ed allorché sembrano piuttosto accrescersi distorsioni di tipo oligarchico.<sup>10</sup> Del pari motivata è l’apprensione concernente le difficoltà che si sono evidenziate nell’attivazione e negli esiti degli appositi

---

<sup>9</sup> Un importante svolgimento al riguardo è in DOGLIANI M., *Validità e normatività delle costituzioni (a proposito del programma di Costituzionalismo.it)*, in *Costituzionalismo.it*, n.2 del 2004.

<sup>10</sup> Per dare conto della costanza, non si sa quanto rassicurante, del filone polemico sulla “malattia” oligarchica dei partiti e sul conseguente disincanto nei confronti delle promesse della democrazia, basti qui rammentare l’opuscolo di MICHELS R., *Elite e/o democrazia*, a cura di F.Perfetti, Volpe editore, Roma 1972, pp.53 ss.

meccanismi della revisione costituzionale in conformità al loro scopo<sup>11</sup>: benché le diagnosi spesso convergano sulle timidezze razionalizzatrici di una originaria configurazione della forma di governo vincolata in senso garantista dallo scenario politico dell'epoca (ed oggi aggravate dalla carenza della componente convenzionale e dal nodo irrisolto del modello elettorale), ma anche su talune insufficienze delle tradizionali modalità che la democrazia ha messo in opera ai fini della maturazione e dell'esternazione delle opinioni pubbliche.

Non è possibile in questa sede andare oltre cenni evocativi, si può solo segnalare che dall'itinerario fin qui tratteggiato viene la conferma che su ambedue questi versanti (la capacità di adeguamento della costituzione e la capacità di rispondenza da parte del sistema politico istituzionale ai mutamenti della società e dei suoi bisogni) si mette alla prova il primato del costituzionalismo liberal-democratico rispetto a forme di stato e di governo non gravate da quell'obbligo di consenso dei cittadini sulla fondatezza dei suoi principi che è stato generato dalla nozione di potere costituente e nella inconfondibile accezione che ad essa è stata impressa dalla tradizione costituzionale europea.

---

<sup>11</sup> Tuttora produttiva è la declinazione dell'annosa questione delle riforme costituzionali sulla scorta della teorica della costituzione materiale che si trova in ROLLA G., *Riforma delle istituzioni e costituzione materiale. Appunti per un dibattito*, Giuffrè Editore, Milano 1980, pp.65 ss.; più ravvicinata è l'analisi della "transizione infinita" in cui ancora versa il nostro sistema politico, sollecitando una indispensabile evoluzione delle relazioni partitiche, che viene svolta da LIPPOLIS V., PITRUZZELLA G., *Il bipolarismo conflittuale*, Rubettino, Soveria Mannelli 2007, in part. pp.159 ss.; per il duplice versante degli auspici riformatori, da un lato l'impianto bicamerale ed il rafforzamento del ruolo dell'esecutivo nel quadro del regime parlamentare, dall'altro anche le riforme "orientate a ridurre le distanze che si stanno oggi pericolosamente allargando tra paese reale e paese legale", CHELI E., *Le riforme italiane: tra popolo, Parlamento e giudici*, in *Osservatorio cost.*, n.3 del 2017; per l'analisi del percorso delle riforme nel nostro paese in rapporto alle trasformazioni del sistema politico ed alle sue acclarate "patologie", CECCANTI S., *La transizione è (quasi) finita*, Giappichelli editore, Torino 2016.